



OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, posa in opera e noleggio temporaneo di moduli prefabbricati ad uso scolastico, con la formula “chiavi in mano”, da installare nelle aree di pertinenza degli Istituti Scolastici di istruzione superiore di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

C.I.G. : 8443194819

CAPITOLATO TECNICO

Premesse

La Città Metropolitana di Roma capitale è titolare della funzione fondamentale in materia di edilizia scolastica, nell’ambito della quale provvede ad acquisire e mettere a disposizione degli istituti scolastici di istruzione superiore le strutture occorrenti per lo svolgimento dell’attività didattica.

Nell’attuale fase emergenziale connessa all’epidemia da Covid-19 è emersa la necessità di acquisire in via temporanea, per il corrente anno scolastico, ulteriori spazi da destinare a tale attività.

Per soddisfare tali esigenze transitorie sono stati stanziati dal Miur, tra l’altro, fondi straordinari per il noleggio temporaneo di moduli scolastici prefabbricati e sono state introdotte norme speciali per la semplificazione delle relative procedure autorizzative.

In particolare, l’art. 264 (rubricato “*Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19*”) comma 1 lettera f. del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (“*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.*”), ha introdotto alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi nell’ambito di interventi necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza per far fronte all’emergenza COVID-19.

Nell’attuale quadro esigenziale ed emergenziale risulta quindi necessario indire una procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura, posa in opera e noleggio, con la formula “chiavi in mano”, di singole aule scolastiche prefabbricate da installare nel più breve tempo possibile negli istituti scolastici di istruzione superiore di competenza della Città metropolitana che saranno indicati nei singoli ordinativi.

Per soddisfare le necessità temporanee di ulteriori spazi scolastici suscettibili di essere soddisfatte mediante l’acquisizione in noleggio di singole aule prefabbricate, lo strumento più adeguato e caratterizzato dalla necessaria flessibilità operativa è quello dell’Accordo quadro ed in tale ottica viene indetta la presente procedura di gara.

Trattasi di Accordo quadro con unico operatore, con un importo minimo garantito di € 500.000,00 (IVA esclusa) e con durata pari ad un anno dalla data di stipula del contratto, con previsione della consegna anticipata subito dopo l’aggiudicazione trattandosi di forniture necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e con opzione per eventuale rinnovo per un ulteriore anno, qualora ciò si rendesse necessario.

L’aggiudicatario dovrà fornire in opera le singole aule prefabbricate entro il termine essenziale indicato nella presente procedura o nel più breve termine eventualmente indicato nell’offerta tecnica, da qualificarsi espressamente come termine essenziale.

Tutte le attività e le opere occorrenti per la fornitura “chiavi in mano” e posa in opera dei moduli prefabbricati pronti all’uso, (quali, in via esemplificativa, predisposizione dell’area, trasporto, montaggio, manutenzione, spese tecniche, pratiche amministrative, smontaggio, ripristino area, etc.) sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria.

Il prezzo posto a base d’asta, per ciascuna aula prefabbricata, pari ad **Euro 20.000,00= oltre Iva**, comprende e compensa infatti ogni onere, spesa e qualunque attività debba essere svolta per la fornitura, posa in opera e messa in esercizio della struttura prefabbricata, pronta all’uso convenuto, tra cui, in via esemplificativa e



non esaustiva: produzione, fornitura, trasporto, consegna, predisposizione dell'area di posa, realizzazione della base di appoggio (fondazioni) occorrente per l'ancoraggio dei moduli, attività tecniche e progettuali, attività occorrenti per l'acquisizione delle autorizzazioni alla realizzazione, posa in opera e messa in esercizio (anche nella forma semplificata di cui all'art. 264 del DL 34/2020) tramite tecnico abilitato designato ed incaricato dall'aggiudicatario, montaggio, realizzazione impianti, rilascio certificazioni di legge e di conformità, collegamento dell'impianto elettrico al quadro/punto di prelievo dell'energia predisposto dalla Città metropolitana, smontaggio finale ripresa in carico e trasporto dei moduli presso locali di pertinenza dell'aggiudicatario, ripristino dell'area di posa.

Il prezzo posto a base d'asta, oltre a tutti i costi per la fornitura, posa in opera e per tutte le ulteriori attività occorrenti, comprende anche i primi 8 (otto) mesi di noleggio.

E' facoltà della Stazione appaltante disporre la proroga del noleggio, qualora il quadro esigenziale e normativo lo richiedesse e consentisse, o eventualmente disporre una riduzione delle prime otto mensilità, ove ciò risultasse necessario.

Per le suddette finalità ciascun concorrente dovrà indicare nella propria offerta economica il canone mensile richiesto per il noleggio di ciascuna aula, per l'eventuale estensione o riduzione del periodo di noleggio.

Nell'offerta economica dovranno essere indicati separatamente:

- l'importo complessivo offerto, ribassato rispetto all'importo posto a base d'asta di Euro 20.000,00= iva esclusa;
- l'importo forfettario ed onnicomprensivo richiesto “una tantum” per tutte le attività poste a carico dell'aggiudicatario, nessuna esclusa;
- il canone mensile di noleggio moltiplicato per otto mensilità.

Il canone mensile così indicato potrà essere utilizzato per eventuali estensioni o riduzioni del periodo di noleggio dei primi otto mesi, compreso nel prezzo complessivo offerto.

Tanto premesso, l'Amministrazione intende pertanto procedere alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto strumento negoziale dotato della flessibilità necessaria per fronteggiare il carattere contingente ed in continua evoluzione delle succitate esigenze determinate dalla situazione emergenziale in corso.

Il valore dell'Accordo quadro, determinato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comprese tutte le opzioni per le forniture (arredi) ed eventuali attività aggiuntive, ove richieste, e l'eventuale ripetizione del servizio, non potrà essere superiore, complessivamente ad euro **€ 2.500.000,00= (IVA esclusa)**.

Il presente Accordo Quadro prevede un minimo garantito di **€ 500.000,00 IVA esclusa**.

I moduli prefabbricati saranno costituiti da aule singole, stand alone, per un numero standard di 25 studenti che dovranno, di norma, essere posizionate affiancate le une alle altre nelle aree di pertinenza degli Istituti Scolastici che saranno indicate nei singoli ordinativi, con accesso diretto dall'esterno e senza corridoi di collegamento interno.

Il posizionamento nel lotto sarà effettuato tenendo conto delle caratteristiche delle aree, degli allacci elettrici, della prossimità agli accessi al plesso scolastico principale, delle esigenze di sicurezza e di funzionalità delle soluzioni rispetto alle esigenze del singolo Istituto.

Gli interventi di predisposizione all'allaccio dell'impianto elettrico sono di competenza del Dipartimento III della Città Metropolitana. Ogni altro onere od attività è a carico dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva tuttavia di chiedere all'aggiudicatario un preventivo di spesa per l'eventuale predisposizione dell'allaccio elettrico, qualora ciò risulti opportuno e più conveniente.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al momento dell'ordinativo, la fornitura anche degli occorrenti arredi scolastici come meglio specificato negli atti di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere al momento dell'ordinativo di realizzare una pensilina di copertura per il collegamento dei moduli con il plesso scolastico principale, al fine di realizzare un percorso protetto, previa accettazione del relativo preventivo di spesa.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del noleggio, qualora l'emergenza sanitaria dovesse perdurare anche oltre la fine del prossimo anno scolastico, come specificato negli atti di gara.



Articolo 1 – Definizioni.

Per “Impresa” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto, alla quale viene affidato il servizio di cui al presente Capitolato Tecnico.

Per “Stazione appaltante” e “Committente” s’intende la Città metropolitana di Roma Capitale.

Per “ordinativo” si intende il singolo contratto attuativo del presente Accordo quadro relativo a ciascun intervento di ampliamento.

Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo.

Il presente Capitolato, come specificato in premessa, disciplina le prescrizioni e le prestazioni dell’Accordo quadro per la posa in opera, fornitura “chiavi in mano” e noleggio temporaneo di moduli prefabbricati ad uso scolastico da installare nelle aree di pertinenza di Istituti Scolastici di istruzione superiore della Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’Accordo quadro ha ad oggetto l’installazione, la fornitura “chiavi in mano” ed il noleggio di monoblocchi prefabbricati ad uso scolastico per la realizzazione di aule singole, con accesso diretto dall’esterno, da installare di norma adiacenti le une alle altre nell’area di pertinenza dei plessi scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine di assicurare, nell’organizzazione dell’attività didattica, l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il presente Accordo Quadro prevede un minimo garantito di € 500.000,00 IVA esclusa.

I moduli dovranno essere pienamente funzionali e pronti all’uso, come specificato in premessa, secondo la formula “chiavi in mano”, nel rispetto delle norme antisismiche, impiantistiche, di sicurezza antincendio e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ed essere realizzati in conformità a quanto previsto dall’art. 264 del DL 34/2020 e tali da non costituire pericolo per l’incolumità e la salute dei fruitori a cui sono destinati.

La fornitura e posa in opera si intenderà completata – con conseguente avvio del noleggio – quando, per singolo plesso scolastico, saranno state ultimate a perfetta regola d’arte tutte le attività di competenza dell’aggiudicatario, compresa la consegna delle certificazioni, autorizzazioni documentazione attestante la conformità dei moduli, e quindi i moduli scolastici siano idonei e pronti all’uso.

L’Impresa avrà l’obbligo di acquisire, anche per conto dell’Ente ove occorra, le autorizzazioni occorrenti per la posa in opera e messa in esercizio dei moduli, anche avvalendosi delle procedure semplificate di cui all’art. 264 del DL. 34/2020, conferendo a propria cura e spese l’incarico ad un tecnico, che curi tutti gli adempimenti del caso.

La Stazione appaltante provvederà a rilasciare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste dall’art 264 attestante che si tratta di “*opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19*”.

I materiali di costruzione dei moduli e le forniture da impiegare nella posa in opera dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato e degli altri atti contrattuali.

I moduli **prefabbricati dovranno essere nuovi o pari al nuovo**, dalle dimensioni non inferiori a 50 mq cadauna ed una altezza netta non inferiore a 2,70 metri e **pareti di 6 cm di spessore minimo**.

Tutti i moduli dovranno essere climatizzati per assicurare all’interno un adeguato comfort microclimatico sia in estate che in inverno.

L’Amministrazione si riserva di richiedere, al momento dell’ordinativo, la fornitura anche degli occorrenti arredi scolastici, come di seguito specificato. In tal caso sarà applicato il costo unitario degli arredi indicato negli atti di gara per singola aula.

Si riportano di seguito le tipologie di arredi standard che potranno essere richiesti per l’allestimento di ciascuna aula:

- N. 25 banchi monoposto con sottopiano in metallo;
- N. 25 sedie;



- N. 1 cattedra con 2 cassette e serratura con pannello frontale e laterale;
- N.1 poltroncina con braccioli;
- attaccapanni a parete per n.25 posti;
- N.1 Lavagna a parete per pennarelli.

Gli arredi scolastici che formeranno eventuale oggetto della fornitura devono rispettare le norme tecniche di settore – criteri ambientali minimi – di cui all’Allegato 1 del D.M. 11/01/2017 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla legge e certificati ai sensi del D.M. 37/08. L’impianto elettrico di ogni modulo prefabbricato, comprensivo di corpi illuminanti e di prese per utilizzatori, dovrà essere commisurato alle esigenze scolastiche ed alle apparecchiature installate nel modulo medesimo, con caratteristiche dimensionali dei cavi secondo le vigenti norme in materia.

La Città metropolitana si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di realizzare una pensilina di copertura per il collegamento dei moduli con il plesso scolastico principale, al fine di realizzare un percorso protetto, previa accettazione del relativo preventivo di spesa.

Le forniture non accettate, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Impresa resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.

Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere relative, l’Impresa dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione e/o il collaudo ed ogni altra anomalia, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’Impresa.

Articolo 3 – Durata dell’Accordo quadro e termini di consegna e noleggio prefabbricati

L’Accordo quadro ha la durata di **un anno** decorrente dalla sottoscrizione del contratto, con opzione per la ripetizione del servizio e della fornitura ove necessario e possibile. Subito dopo l’aggiudicazione si procederà alla consegna anticipata sotto le riserve di legge. In caso di eventuale rifiuto dell’aggiudicatario, sarà disposta la decadenza dall’aggiudicazione, l’esclusione dalla gara e lo scorrimento della graduatoria.

Le tempistiche relative alla fornitura sono disciplinate nei singoli ordinativi. **In ogni caso:**

- il termine iniziale di ciascun ordinativo decorrerà dalla data di consegna dell’area, anche sotto riserva di legge, come da verbale redatto in contraddittorio con l’Impresa;
- il termine iniziale del servizio di noleggio decorrerà dal giorno successivo alla data di “messa in esercizio”;
- il termine finale del servizio di noleggio è rappresentato dalla fine dell’Anno scolastico 2020/2021 ma l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del noleggio, qualora l’emergenza sanitaria dovesse perdurare anche oltre la fine del prossimo anno scolastico. In tal caso sarà riconosciuto all’Impresa un canone per ciascuna mensilità nella misura offerta in sede di gara. Tale valore potrà essere utilizzato anche in riduzione, nell’eventualità che il noleggio dovesse concludersi in anticipo rispetto al periodo di tempo stimato.

I moduli dovranno essere immediatamente disponibili ed essere allestiti entro **il termine di quaranta giorni** (ovvero nel minor tempo indicato nell’offerta tecnica) decorrenti dalla richiesta formulata dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

L’Impresa, con l’accettazione del presente capitolato, si impegna a quanto sopra, che risulta essere un elemento necessario per consegnare il bene completo e perfettamente funzionante, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

Articolo 4 – Servizio di consegna e montaggio

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere



relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, montaggio e posa in opera, allestimento interno, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi secondo le norme vigenti.

Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature dell'Impresa e verrà condotto sotto la sua piena e incondizionata responsabilità.

L'Impresa dovrà garantire la contemporanea presenza di un numero di squadre idoneo al montaggio dei moduli contemporaneo nei diversi plessi scolastici individuati.

Nel caso in cui la verniciatura delle strutture, all'atto del loro arrivo, presentasse difetti o danneggiamenti alla medesima, si dovrà procedere all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini prima della posa in opera.

Particolare cura dovrà essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la movimentazione e il tiro in alto dei materiali.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, designato dall'Impresa, la cui presenza in luogo dovrà essere continuativa.

Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari terzi delle opere eventualmente danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, restando del tutto estranea la Stazione appaltante per qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Articolo 5 – Servizio di smantellamento e ritiro

Il servizio di smantellamento e di ritiro è previsto al termine del contratto di noleggio. Il servizio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere. Tale servizio dovrà essere effettuato entro 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta della Stazione appaltante.

Articolo 6 – Oneri a carico dell'Impresa

L'Impresa è obbligata a rispettare le disposizioni poste dal presente capitolato e ad eseguire le prestazioni alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara.

Sono a completo carico dell'impresa aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente appaltante:

1. progetto strutturale impiantistico ed architettonico dei moduli prefabbricati corredato da tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio delle attività, fatta eccezione per le autorizzazioni urbanistiche già acquisite dall'Amministrazione per la durata complessiva dell'appalto;
2. dichiarazione di regolare montaggio della struttura;
3. prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante il P.O.S. (Piano operativo della sicurezza) ed il P.S.S. (Piano sostitutivo della sicurezza) ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
4. il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia e delle indicazioni normative previste dal D.M. 26/08/1992 sulle scuole di tipo 2;
5. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio;
6. le spese correnti di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e dei relativi impianti, con la sola esclusione dei materiali di consumo e dei danni derivanti da atti vandalici non dovuti a ritardi nelle riparazioni o manutenzioni;
7. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
8. l'allacciamento degli impianti ai punti di consegna;
9. la certificazione di conformità di tutti gli impianti nonché la certificazione di reazione al fuoco di tutti i materiali impiegati;
10. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
11. tutte le spese necessarie a permettere l'accesso all'area da parte di mezzi speciali nonché il ripristino dei luoghi;



12. tutte le altre spese, anche se qui non elencate, necessarie per la corretta gestione del servizio.

La Città metropolitana di Roma Capitale è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente dell'impresa appaltatrice per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. Trova applicazione l'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 7 – Collaudo fornitura

Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei moduli devono essere garantite dall'Impresa tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto della consegna di ogni modulo.

All'atto della consegna del modulo, l'impresa dovrà consegnare alla Stazione appaltante ogni certificazione ed autorizzazione, permesso, nulla-osta, parere o atto di assenso di qualsiasi genere necessario per la realizzazione degli interventi e l'avvio delle attività.

Alla fine dei lavori dovrà essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti a firma di un tecnico abilitato designato ed incaricato dall'aggiudicatario.

Articolo 8 – Contratto di noleggio e relativo canone

Il termine iniziale del servizio di noleggio decorrerà dal giorno successivo alla data di “messa in esercizio” dei moduli prefabbricati.

Il canone e le condizioni di noleggio saranno determinati secondo quanto indicato nell'offerta economica da parte dell'Impresa.

Articolo 9 – Spese di manutenzione

Durante il periodo di noleggio saranno a carico dell'Impresa le spese di manutenzione straordinaria dei moduli nonché le spese di manutenzione ordinaria dovuta ad usura dei materiali. Rimarranno a carico dell'utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria e quelle dovute a danneggiamenti da parte degli ospiti.

Articolo 10 – Inadempienze, penali e risoluzione contrattuale

La Stazione appaltante ha il diritto di applicare le seguenti penali:

Nel caso di ritardo nella consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio delle attrezzature oggetto della fornitura, non dipendente da cause di forza maggiore, fatto salvo ogni eventuale maggiore danno, per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai tempi contrattuali previsti verrà applicata una penale di importo **pari a due millesimi (2/1000) dell'ammontare del prezzo della fornitura ordinata, IVA esclusa fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.** L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna, rispetto alla scadenza prevista, superi il termine di 10 giorni rispetto a quanto indicato nell'offerta di gara, la Stazione appaltante potrà provvedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., all'immediata risoluzione contrattuale dell'Appalto ed all'esecuzione delle attività residue a mezzo di Impresa terza, con esecuzione in danno del Fornitore inadempiente, senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidata a terzi.

Art. 11 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

La Città metropolitana di Roma Capitale corrisponderà quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria con cadenza trimestrale secondo i termini di pagamento previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della conformità delle prestazioni fornite con gli impegni assunti, dalla Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto di appalto. La Città metropolitana di Roma Capitale potrà



trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle penali di cui al precedente articolo 10.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta aggiudicataria; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta aggiudicataria stessa;
- la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo le risultanze del DURC, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata all'Amministrazione per il mancato rispetto dei termini meglio sopra specificati. In tal caso si applica l'art. 30, comma 5, del D. Lgs, 50/2016;
- la Ditta aggiudicataria risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento emesse da Equitalia Spa per un ammontare complessivo pari ad euro 5.000,00 così come previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dovrà indicare in tutte le operazioni finanziarie concernenti il presente appalto il codice CIG comunicato dall'Ente.

Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 12 – Prezzi contrattuali

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri (compresi gli oneri per l'attuazione del piano sostitutivo di sicurezza) e le spese di cui al presente capitolato e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.

Tutti i prezzi del presente Accordo sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo medesimo, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'Impresa non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

L'Impresa accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 13 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle condizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.



Articolo 14 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 15 – Foro competente.

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto all'Accordo quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.